

proposta di legge n. 139

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 22 dicembre 2006

RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB)
E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Signori Consiglieri,

con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, detta anche legge Crispi, le Opere pie ed ogni altro ente morale aventi fine di prestare assistenza ai poveri e di procurare l'educazione, l'istruzione e l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere presero il nome di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), acquistando natura pubblica. Lo scopo della legge era quello di valorizzare la generosità di alcuni cittadini a favore delle persone in condizioni di disagio, attribuendo ad essa pubblica rilevanza.

I regolamenti attuativi della legge hanno disciplinato gli aspetti contabili ed organizzativi delle IPAB.

La legge 6972/1890 ha continuato ad operare per oltre ottant'anni senza particolari modifiche. Bisogna attendere l'emanazione del d.p.r. 616/1977. L'articolo 25 dello stesso, nella stesura originaria, cercava di integrare le attività delle IPAB nell'ambito dei servizi del Comune. La Corte costituzionale intervenne per garantire l'autonomia di tali Istituzioni, eliminando le disposizioni che impedivano alle IPAB di "continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".

Il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di personalità giuridica di diritto privato, ha chiarito che le IPAB su base associativa o quelle che esercitano attività didattica a favore della prima infanzia (scuole materne) possono assumere personalità giuridica di diritto privato, mantenendo ovviamente il patrimonio e le attività in essere.

Ma è solo con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che viene affrontato per la prima volta in maniera organica il riordino di tali enti.

L'articolo 10 di detta legge, infatti, delega il Governo all'emanazione di un atto che, per le istituzioni che operano a favore delle persone in stato di disagio o in campo sociale, preveda, nel rispetto delle tavole di fondazione e degli statuti, la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'articolo 10 in particolare prevede che:

- a) le IPAB che operano in campo sociale sono inserite a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) nel rispetto degli statuti e dei patrimoni, le IPAB vengono trasformate in soggetti più snelli e moderni, di tipo aziendale, che si strutturano come aziende pubbliche, mutuando dal privato le caratteristiche più salienti, come la direzione,

il controllo di gestione, il bilancio economico patrimoniale, ecc.;

- c) la trasformazione si può raggiungere anche attraverso fusioni e accorpamenti per superare la polverizzazione delle piccole strutture, utilizzare economie di scala e migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale;
- d) solo i patrimoni e il loro reddito possono essere di supporto all'Azienda: in tal senso viene anche individuata la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni. Infine è intervenuto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo del suddetto articolo 10, il quale:
 - a) affida alle Regioni la stesura delle modalità applicative per l'inserimento delle IPAB nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari;
 - b) attribuisce alle IPAB oggetto di riordino la natura di Aziende pubbliche di servizi alla persona e ne fissa i criteri generali per la trasformazione, salvaguardando interessi generali e patrimoni;
 - c) individua per le Aziende forme di contabilità e di bilancio adeguate al profilo aziendale;
 - d) esclude dalla trasformazione le IPAB di minori dimensioni;
 - e) prevede la possibilità di acquisire la personalità giuridica di diritto privato per le IPAB il cui volume di attività e di reddito non consente la trasformazione in Aziende di servizi alla persona;
 - f) stabilisce i criteri per le modifiche statutarie da parte delle IPAB che si trasformano in Aziende;
 - g) individua i compiti degli organi delle Aziende;
 - h) stabilisce i criteri per la nomina del direttore e le sue funzioni.

La Regione Marche ha ritenuto indispensabile, prima di procedere alla redazione di una legge, effettuare uno studio propedeutico sullo stato delle IPAB nel territorio, al fine di rapportare per quanto possibile la normativa alla realtà esistente.

La presente proposta di legge, pertanto, rappresenta il frutto di scelte ben ponderate. Essa è volta ad affermare il principio della piena autonomia di tale categoria di enti, dando ad essi possibilità di scelta fra il mantenimento della natura pubblica con la trasformazione in Aziende di servizi alla persona le quali, fermi restando gli obiettivi statuari, si inseriranno nel più vasto contesto del sistema integrato dei servizi sociali facenti capo al Comune, ovvero la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.

E' da sottolineare il fatto che le Aziende pubbliche di servizi alla persona non costituiranno meri

strumenti dell'amministrazione comunale, ma saranno dotate di autonomia imprenditoriale, perseguendo i propri scopi attraverso un proprio bilancio, un proprio patrimonio e propri organi decisionali, ai quali si affiancherà la figura del direttore. E' previsto che anche il rapporto di lavoro del personale abbia natura privatistica. Il Comune, titolare

della funzione di vigilanza, interverrà solo nei casi in cui le Aziende commettano gravi illegittimità ovvero si allontanino dagli scopi statutari.

L'inserimento delle Aziende nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali consentirà alle stesse di partecipare anche alla programmazione regionale e di ambito.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, ispirandosi alle finalità indicate dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), aventi sede nel territorio regionale.

2. Il riordino di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle finalità stabilite dalle tavole fondative e dagli statuti originari e riguarda:

- a) la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
- b) l'estinzione delle IPAB in caso di accertata impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a), secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4.

3. La presente legge disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona indicate al comma 2, lettera a).

CAPO I
Riordino delle IPAB

Art. 2
(*Trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona*)

1. Le IPAB e loro consorzi che svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi assistenziali, comprese quelle che erogano esclusivamente contributi economici e quelle prive dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale) operanti prevalentemente in ambito scolastico, sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona, fatta salva la possibilità di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 3, presentando alla

Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di trasformazione, corredato della delibera che approva le necessarie modifiche statutarie in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Non possono operare direttamente la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi le IPAB nelle quali sia contemporaneamente accertata la presenza di un volume di bilancio delle attività e dei servizi erogati inferiore a euro 600.000,00 e di un patrimonio mobiliare e immobiliare di valore inferiore a euro 500.000,00.

3. Non possono altresì trasformarsi direttamente in Aziende le IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti alla realizzazione delle finalità statutarie o che siano inattive da almeno due anni.

4. Non possono infine trasformarsi direttamente in Aziende le IPAB le cui finalità, previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, risultino esaurite o non più conseguibili.

5. Ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 2 e in ogni altro caso in cui sia opportuno per ottenere una migliore realizzazione delle finalità statutarie o una migliore integrazione delle rispettive attività e servizi, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un'unica Azienda pubblica di servizi alla persona, trasmettendo il relativo piano di trasformazione ai sensi del comma 1.

6. Ove ricorrano le condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4, le IPAB adottano un piano di risanamento o di riorganizzazione, anche mediante fusione, da trasmettere alla Regione entro il termine di cui al comma 1. Nel caso in cui il piano non abbia avuto attuazione nei termini ivi previsti, la Giunta regionale nomina un commissario che verifica la praticabilità del piano medesimo o di un piano alternativo o, in mancanza, provvede all'estinzione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3

(Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990 possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), a seguito di apposita domanda da trasmettere alla Regione, unitamente alla deliberazione di cui al

comma 1, nel termine indicato dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

3. Ai fini del riconoscimento, il requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente, mentre il requisito di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante è designata da privati.

4. Ai fini di cui al comma 1, non sono comunque considerate istituzioni promosse e amministrate da privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, le IPAB che nel decennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del dieci per cento della consistenza patrimoniale, esclusi i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali purché non erogati in ragione della natura pubblica del soggetto, nonché i finanziamenti pubblici finalizzati all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e alla riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie purché garantiti dall'accensione di specifici vincoli di destinazione.

5. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini di cui al comma 2, un atto d'intesa con il Comune nel cui territorio l'IPAB ha la sua sede legale. Qualora la Giunta regionale approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dal presente articolo, trasmettendo la relativa domanda entro centoventi giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Art. 4

(Modalità per il riordino)

1. Ai fini del completo riordino del settore, i Comuni accertano che le IPAB presenti nel proprio territorio si attivino per l'adozione degli atti necessari alla trasformazione in Aziende o in persone giuridiche di diritto privato entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, e segnalano alla Regione le IPAB rimaste inattive.

2. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale nomina, entro i successivi sessanta giorni, anche in base

alla segnalazione di cui al comma 1, un commissario che provvede ad effettuare gli adempimenti prescritti dagli articoli 2 e 3.

3. La Regione assicura che gli statuti delle Aziende derivanti dal riordino prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o rappresentanti dei soci, qualora gli stessi fossero già previsti negli statuti delle IPAB alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli statuti delle Aziende e delle persone giuridiche private di cui alla presente legge disciplinano le finalità, le modalità organizzative e gestionali, l'elezione degli organi di governo e l'ambito territoriale di attività delle medesime, fermo restando per le Aziende quanto previsto all'articolo 6, comma 5.

Art. 5 (Estinzione)

1. Le IPAB non trasformate secondo le norme del presente capo sono estinte con provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

2. Il provvedimento di estinzione dispone il trasferimento dei beni e del personale al Comune ove l'IPAB ha sede o svolge l'attività prevalente ovvero ad altra Azienda con analoghe finalità nell'ambito territoriale di attività e disciplina le modalità per il subentro nei rapporti giuridici preesistenti.

3. L'ente subentrante utilizza i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.

CAPO II **Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona**

Art. 6 (Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

2. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni dall'adozione.

3. Le Aziende adottano regolamenti di organizzazione e di contabilità e si dotano di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.

4. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e territoriale.

5. L'ambito di attività delle Aziende coincide di norma con l'ambito territoriale sociale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.

Art. 7

(Istituzione di nuove Aziende)

1. L'istituzione di nuove Aziende è disposta dalla Giunta regionale, su domanda di persone fisiche o di enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica, o di enti pubblici.

2. Alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto. L'atto costitutivo può risultare da testamento e l'istituzione può avvenire d'ufficio in caso di ingiustificata inerzia del soggetto competente alla presentazione della domanda.

Art. 8

(Organi)

1. Sono organi delle Aziende:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

2. Lo statuto delle Aziende disciplina, in base agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli organi di cui al presente articolo, indicandone altresì i requisiti e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità. In deroga a quanto previsto al comma 1, lo statuto può prevedere l'amministratore o il revisore unico.

3. Possono essere nominati revisori solo gli iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di organizzazione delle Aziende determina gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi di cui al presente articolo, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Direttore)

1. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e all'attività dell'Azienda e all'entità del patrimonio gestito.

2. Il direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservata agli organi di cui all'articolo 8.

3. Il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, la cui durata, non superiore a cinque anni e rinnovabile, è fissata dallo statuto. L'incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l'accettazione del medesimo comporta per i lavoratori dipendenti, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa e il diritto alla conservazione del posto. In tal caso il regolamento di organizzazione delle Aziende determina il compenso spettante al direttore, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

4. Più Aziende possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione.

Art. 10 (Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 207/2001.

2. La dotazione organica del personale è determinata con atto di programmazione annuale, adottato dalle Aziende con le modalità indicate nello statuto.

3. I requisiti e le modalità di assunzione sono stabiliti dal regolamento di organizzazione delle Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11 (Bilanci e contabilità)

1. Le Aziende si dotano, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:

- a) piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione;
- b) bilancio economico preventivo con documento di budget allegato;
- c) bilancio consuntivo.

2. Il regolamento di contabilità delle Aziende introduce la contabilità economica ed è redatto in conformità allo schema deliberato dalla Giunta regionale, in modo da adottare criteri uniformi volti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.

Art. 12
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili e immobili ad esse appartenenti, nonché dai beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività anche a seguito di atti di liberalità.

2. Il patrimonio iniziale delle Aziende derivanti dalla trasformazione disciplinata dall'articolo 2 è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili inventariati al momento della trasformazione con atto trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il patrimonio delle Aziende costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge non può essere inferiore a quello indicato all'articolo 2, comma 2.

3. Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Aziende i beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere ceduti a qualsiasi titolo, se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.

4. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile di valore superiore a euro 25.000,00 sono autorizzate dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Azienda. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione o chiarimenti e riprende a decorrere dalla data di ricevimento dell'integrazione o dei chiarimenti richiesti. In caso di inutile decorso del termine medesimo, l'autorizzazione si intende negata.

5. Le Aziende predispongono annualmente il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, ispirato al principio di incremento della redditività e della resa economica funzionale ad una più efficace gestione dei servizi.

6. Le Aziende tengono un registro inventario relativo al proprio patrimonio, aggiornato annualmente alla data del 31 dicembre.

7. La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione al Comune e alla Regione degli atti di cui ai commi 5 e 6.

Art. 13
(Utilizzo degli utili e copertura delle perdite)

1. Le Aziende utilizzano gli eventuali utili per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, per la riduzione dei costi di gestione dei servizi e per la conservazione del patrimonio,

promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche statutarie.

2. Le Aziende danno immediata comunicazione al Comune delle eventuali perdite di gestione e trasmettono al Comune medesimo, entro novanta giorni dalla comunicazione suddetta, un programma di risanamento volto a ripianare il disavanzo.

3. Nel caso in cui la perdita di cui al comma 2 si protragga per un triennio consecutivo, il Comune provvede alla rimozione degli organi e alla nomina di un commissario per la gestione ordinaria e straordinaria, con il compito di riportare in pareggio il bilancio o di provvedere alla fusione con altre Aziende.

4. Accertata l'impossibilità di procedere ai sensi del comma 3, il commissario avvia la procedura per l'estinzione ai sensi dell'articolo 14.

Art. 14

(Fusione ed estinzione delle Aziende)

1. Gli organi di amministrazione possono deliberare la fusione delle Aziende amministrate, specificando se si tratta di fusione per incorporazione o se dalla fusione derivi l'istituzione di una nuova Azienda. La deliberazione di fusione è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni sede delle Aziende interessate ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le Aziende i cui scopi siano esauriti o cessati o che si trovino nell'impossibilità di attuare i propri scopi ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale, d'ufficio o su iniziativa del Comune, degli organi o del commissario dell'Azienda medesima.

3. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo.

4. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'Azienda e la devoluzione del patrimonio residuo prioritariamente ad altra Azienda operante nello stesso Comune o, in mancanza, al Comune medesimo con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

Art. 15

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle Aziende è esercitata dal Comune in cui ha sede l'Azienda interessata.

2. Le modalità di effettuazione della vigilanza di cui al comma 1 sono stabilite dai Comuni, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.

3. Gli organi delle Aziende possono essere rimossi in caso di gravi violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di impossibilità di funzionamento. Con il provvedimento di rimozione degli organi, il Comune nomina un commissario per la gestione temporanea dell'Azienda. Il Comune nomina altresì, previa diffida, un commissario ad acta in caso di omesso o ritardato compimento di atti obbligatori per legge.

4. Il Comune può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi adottati dalle Aziende per motivate ragioni di interesse pubblico, previa richiesta di chiarimenti o eventuali modifiche.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sull'esercizio della vigilanza effettuato nell'anno precedente.

6. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sui risultati di gestione delle Aziende con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

(Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private)

1. Le IPAB trasformate in persone giuridiche private ai sensi della presente legge sono soggette alla vigilanza e al controllo della Regione ai sensi delle disposizioni del codice civile.

2. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.

Art. 17

(Inserimento nel sistema integrato degli interventi e servizi sociali e concorso alla programmazione)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e partecipano alla relativa programmazione regionale e d'ambito.

2. Le persone giuridiche private di cui alla presente legge partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo quanto dispo-

sto dalla legge 328/2000 e dai piani e programmi regionali e d'ambito.

Art. 18

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale disciplina le modalità necessarie all'attuazione del riordino di cui al capo I entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui all'articolo 10, comma 1, il rapporto di lavoro del personale delle Aziende continua ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alla data della trasformazione.

3. Fino alla data indicata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 1, le Aziende mantengono la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano anche alle IPAB non ancora trasformate in Aziende.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alle IPAB non ancora trasformate ai sensi della presente legge continua ad applicarsi la normativa statale e regionale previgente fino alla data del provvedimento di trasformazione o dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche private.

6. Le Aziende e le persone giuridiche private trasformate a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano. Il personale dipendente mantiene i diritti derivanti dall'anzianità maturata al momento della trasformazione.

7. I riferimenti alle IPAB contenuti nelle leggi regionali vigenti si intendono fatti alle Aziende di cui alla presente legge.

8. Per quanto non previsto, si applicano le norme del d.lgs. 207/2001 in quanto compatibili.

Art. 19

(Modifiche e abrogazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è sostituito dal seguente:

“2. Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484

e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).”.

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività degli enti che amministrano terre civiche i quali, a tale scopo, inviano ad esse i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Si considera competente per territorio la Comunità montana nel cui territorio l'ente che amministra terre civiche ha sede.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004 le parole “i Comuni e” sono soppresse.

5. Sono abrogate le leggi regionali:

- a) 14 giugno 1978, n. 14;
- b) 21 maggio 1980, n. 35;
- c) 18 dicembre 1991, n. 36.

6. Sono altresì abrogati:

- a) gli articoli 10, comma 2, lettera a); 13; 45, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43;
- b) il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004.

7. Cessa di avere applicazione la direttiva n. 1 del 10 marzo 1982.